



COMUNE DI VENTICANO
Provincia di Avellino

**ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 AI SENSI
DEL DPCM 11 MARZO 2020 E DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N° 13, 14, 15 MARZO 2020**

Si comunica che ai sensi del DPCM e delle ordinanze di cui sopra:

- È fatto obbligo su tutto il territorio regionale, dal 12 marzo e fino al 25 marzo 2020, a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile, e comunque nelle aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora;
- È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
 - Spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità.
 - Spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
- È fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali;
- La trasgressione dell'obbligo di restare a casa comporta, per l'esposizione al rischio contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e l'obbligo immediato, per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali;
- Sono sospese, dal 12 marzo e fino al 25 marzo 2020, le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità, che restano aperti, sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;
- Restano aperte le edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
- Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es. bar, tabacchi ecc.) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite ed hanno l'obbligo di sospensione immediata delle attività vietate quali bar, videogiochi ecc;
- Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- Sono sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti;
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare.
- L'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell'Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui Al DPCM e alle ordinanze suddette è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Venticano, 14.03.2020

Il Sindaco
Dott. Luigi De Nisco